Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

Anno 113° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 26 aprile 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. 135.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oculistica.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 125. — E' istituita la scuola di specializzazione in oculistica che conferisce il diploma in oculistica.

La scuola ha sede presso la clinica oculistica.

La durata del corso è di anni quattro.

Le materie impartite dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologia, esame della rifrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Nozioni di patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie patologiche della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;

3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (1ª parte);

4) Affezioni otorinolaringoiatriche e patologia oculare.

4° *Anno*:

1) Neuroftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (2ª parte);
5) Tesi di specializzazione.

Art. 126. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed il numero degli specializzandi è di otto per i 4 anni di corso.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 64. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **136**.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche ad acquistare un immobile.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 49.500.000, dall'ing. Enzo Gramignani, un appezzamento di terreno di mq. 14.000 di superficie, sito in S. Costanzo di Perugia, confinante con la sede centrale dell'istituto stesso, distinto nel nuovo catasto terreni al foglio di mappa 254, particella 53-*b* 54-*b* - 74-*a* e 78.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **137**.

Estinzione dell'opera pia laicale « Chiesa di S. Maria delle Grazie », con sede in Calvizzano.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia laicale « Chiesa di S. Maria delle Grazie », con sede in Calvizzano (Napoli), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio immobiliare, la relativa rendita nonchè i canoni enfiteutici su fondi rustici, vengono devoluti al beneficio parrocchiale di S. Giacomo apostolo di Calvizzano; i titoli di Stato, la rendita di questi e i canoni enfiteutici su fondi urbani, al locale orfanotrofio dell'Addolorata e S. Francesco Saverio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **138**.

Estinzione del « Pio legato Zeloni », con sede in Serravalle Pistoiese.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Pio legato Zeloni », con sede in Serravalle Pistoiese, viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto all'Opera nazionale per gli orfani di guerra - Comitato provinciale di Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972, n. **139**.

Modificazioni allo statuto dell'Accademia dei Concordi, di Rovigo.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche degli articoli 1, 15, 18, 20, 23 e 24 dello statuto dell'Accademia dei Concordi, con sede in Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 46. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **140**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Caltanissetta.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta in data 4 ottobre 1970, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 68. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1971.

Istituzione della commissione interministeriale incaricata di determinare i beni di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 497, e di redigere la convenzione con la società Alitalia per la concessione di beni demaniali sull'aeroporto di Fiumicino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interno ed internazionale di linea;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 497, recante norme per l'interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88;

Ritenuta l'opportunità che le tre amministrazioni interessate procedano collegialmente alla determinazione delle installazioni e degli edifici aeroportuali adibiti ad

uffici per i quali sia applicabile il beneficio dell'uso gratuito in favore delle Compagnie di n/a nazionali — così come previsto dall'articolo unico della citata legge 23 giugno 1970, n. 497 — attraverso l'istituzione di un'apposita commissione interministeriale;

Ritenuta altresì l'opportunità che alla stessa commissione venga demandato il compito di predisporre uno schema di convenzione da stipularsi con la società Alitalia per la concessione di aree demaniali sull'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, sulle quali aree la stessa compagnia di navigazione aerea ha realizzato, a proprie spese, varie infrastrutture aeroportuali sostenendo costi molto ingenti;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli uffici interessati;

Decreta:

E' istituita la commissione interministeriale per l'esame delle questioni citate in premessa, così composta:

Vaccarella dott. Alfredo, direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, presidente;

Lalicata dott. Pietro, direttore di divisione, membro effettivo e Rebuffat dott. Vittorio, consigliere, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ferrara dott. Tommaso, direttore di divisione, membro effettivo e Pagliuca dott. Pietro, direttore di divisione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Papa dott. Pietro, ispettore capo, membro effettivo e d'Albore dott. Elpidio, ispettore di 2ª classe, membro supplente, in rappresentanza del servizio degli affari generali e del personale della direzione generale della aviazione civile;

Mazzone ing. Armando, ispettore di 1ª classe, membro effettivo e Migliaccio ing. Giuseppe, ispettore di 2ª classe, membro supplente, in rappresentanza del servizio aeroporti della direzione generale dell'aviazione civile;

Casaglia rag. Armando, segretario capo, membro effettivo e Palma dott. Claudio, ispettore di 2ª classe, membro supplente, in rappresentanza del servizio dei trasporti aerei della direzione generale dell'aviazione civile;

Richichi dott. Giuseppe, direttore della circoscrizione aeroportuale di Fiumicino, membro effettivo;

Paoletti dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe, membro effettivo e Bartolomei dott.ssa Paola, consigliere di 1ª classe, membro supplente, in rappresentanza dell'intendenza di finanza di Roma;

Riga geom. Otello, geometra capo, membro effettivo e Giannoccaro geom. Antonio, geometra principale, membro supplente, in rappresentanza dell'ufficio tecnico erariale di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla sig.na Di Carlo rag. Argia, vice segretario e, in caso di assenza o impedimento dal sig. Lucchesi Roberto, assistente superiore della direzione generale dell'aviazione civile.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno finanziario 1971 e su quelli corrispondenti per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1971
Registro n. 6 *bilancio Trasporti, foglio n.* 269

(6178)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli ombrelli operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore degli ombrelli operanti in provincia di Salerno, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli ombrelli operanti in provincia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6440)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Approvazione del programma di edilizia penitenziaria a norma della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale il programma dei lavori da eseguire e l'ordine di precedenza tra essi deve essere approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvati, come segue, il programma delle opere da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e l'ordine di precedenza dell'attuazione del rinnovamento edilizio per la funzionalità degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena:

per completamenti di edifici i cui lavori sono in corso di esecuzione; ristrutturazione di istituti in atto funzionanti:

	Lire
1. *Ascoli Piceno*: completamento carcere giudiziario	200.000.000
2. *Avellino*: completamento carcere giudiziario .	1.000.000.000
3. *Bergamo*: completamento carcere giudiziario	600.000.000
4. *Crotone*: completamento carcere giudiziario	100.000.000
5. *Cuneo*: completamento carcere giudiziario e sezione penale .	500.000.000
6. *Foggia*: completamento carcere giudiziario . . .	800.000.000
7. *Palmi*: completamento carcere giudiziario	120.000.000
8. *Rimini*: completamento carcere giudiziario	200.000.000
9. *Salerno*: completamento carcere giudiziario	200.000.000
10. *Cassino*: ampliamento e ristrutturazione carcere giudiziario	200.000.000
11. *Latina*: ampliamento e ristrutturazione carcere giudiziario . .	150.000.000
12. *Trani*: completamento carcere giudiziario	250.000.000
13. *Trapani*: esproprio terreno fascia di rispetto	50.000.000
14. *Cosenza*: completamento carcere giudiziario	50.000.000
15. *Carinola*: ampliamento casa penale	400.000.000
16. *Pianosa*: completamento casa penale	900.000.000
17. *Aversa*: ampliamento e ristrutturazione manicomio giudiziario	1.270.000.000
18. *Barcellona*: ampliamento e ristrutturazione manicomio giudiziario . . .	330.000.000

per nuove costruzioni destinate a carcere giudiziario:

	Lire
1. *Catanzaro*: costruzione carcere giudiziario . . .	1.620.000.000
2. *Verona*: costruzione carcere giudiziario	2.000.000.000
3. *Ivrea*: costruzione carcere giudiziario	1.000.000.000
4. *Vicenza*: costruzione carcere giudiziario .	750.000.000
5. *Vercelli*: costruzione carcere giudiziario .	1.250.000.000
6. *Como*: costruzione carcere giudiziario	1.100.000.000
7. *Melfi*: costruzione carcere giudiziario	680.000.000
8. *Taranto*: costruzione carcere giudiziario	1.500.000.000
9. *Larino*: costruzione carcere giudiziario	680.000.000
10. *Torino*: costruzione carcere giudiziario	3.300.000.000
11. *Palermo*: costruzione carcere giudiziario femminile	600.000.000
12. *Aosta*: costruzione carcere giudiziario	680.000.000
13. *Rossano*: costruzione carcere giudiziario	500.000.000
14. *Castrovillari*: costruzione carcere giudiziario	640.000.000
15. *Pesaro*: costruzione carcere giudiziario	580.000.000
16. *Vallo della Lucania*: costruzione carcere giudiziario . .	500.000.000
17. *Livorno*: costruzione carcere giudiziario .	1.500.000.000
18. *Teramo*: costruzione carcere giudiziario	1.100.000.000
19. *Voghera*: costruzione carcere giudiziario	700.000.000
20. *Benevento*: costruzione carcere giudiziario	1.200.000.000
21. *Vasto*: costruzione carcere giudiziario	475.000.000

per nuove costruzioni destinate a carcere giudiziario con annessa sezione di casa penale e sezione di semilibertà:

	Lire
1. *Prato* .	1.600.000.000
2. *Paola*	2.300.000.000
3. *Ancona*	2.000.000.000
4. *Siracusa*	2.700.000.000
5. *Lucca* . . .	1.300.000.000
6. *Alba*	1.450.000.000
7. *Spoleto*	2.500.000.000
8. *Busto Arsizio*	2.500.000.000
9. *Sulmona* . .	1.600.000.000
10. *Savona* . .	1.300.000.000
11. *Tolmezzo*	700.000.000

per nuove costruzioni destinate a casa di reclusione ed eventuali sezioni di istituti speciali (case di lavoro e case di semi-libertà):

	Lire
1. *Tolfa*: costruzione casa penale per minorati fisici	2.100.000.000
2. *Padova*: costruzione casa penale . .	2.300.000.000
3. *Augusta*: costruzione casa penale . .	1.800.000.000

per nuove costruzioni destinate a manicomi giudiziari ed eventuali sezioni speciali (case di cura e custodia, t.b.c., minorati psichici, minori):

	Lire
1. *Cagliari*	2.125.000.000
2. *Verona*	2.550.000.000
3. *Tivoli*	5.100.000.000

per nuove costruzioni destinate a servizi (scuola di formazione del personale, magazzini vestiari, ecc.):

	Lire
1. *Roma*: costruzione scuola formazione personale	3.500.000.000
2. *Roma*: costruzione magazzino vestiario	600.000.000
3. *Firenze*: costruzione magazzino vestiario	800.000.000

per nuove costruzioni destinate al settore minorile (custodia preventiva, uffici giudiziari minorili, uffici di direzione centri minorenni e di servizio sociale):

	Lire
1. *Catania*: costruzione custodia preventiva	2.000.000.000
2. *Milano*: costruzione custodia preventiva e uffici giudiziari minorili e direzione distrettuale	2.500.000.000
3. *Torino*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
4. *Napoli*: costruzione custodia preventiva	2.000.000.000
5. *Cagliari*: costruzione custodia preventiva e uffici giudiziari minorili e direzione distrettuale	1.200.000.000
6. *Palermo*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
7. *Campobasso*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
8. *Venezia*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
9. *Brescia*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
10. *Genova*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
11. *Trento*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
12. *Trieste*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
13. *Bologna*: costruzione custodia preventiva	800.000.000
14. *Firenze*: costruzione custodia preventiva	800.000.000
15. *Ancona*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
16. *Perugia*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
17. *L'Aquila*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
18. *Roma*: costruzione caserma agenti	200.000.000
19. *Salerno*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
20. *Bari*: costruzione custodia preventiva	500.000.000
21. *Potenza*: costruzione custodia preventiva	500.000.000

La residua somma di lire 13 miliardi è così ripartita:

L. 5 miliardi per lavori che si rendessero necessari nella fase esecutiva delle opere e per gli eventuali aumenti dei costi che dovessero verificarsi nel corso di attuazione del programma;

L. 8 miliardi per eventuali contributi che opereranno economicamente come conguaglio a favore degli enti ammessi alla permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena in base alla legge 6 luglio 1956, n. 696.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Declassificazione dalle provinciali di una strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4204, è stata classificata provinciale la strada n. 43 « Conicchio-Bovezzo », in provincia di Brescia;

Visto l'atto 7 aprile 1970, n. 14, con il quale l'amministrazione provinciale di Brescia ha espresso parere favorevole alla declassificazione a comunale della strada provinciale succitata;

Visto il voto 12 ottobre 1971, n. 1260, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la strada provinciale suindicata può essere declassificata comunale avendo i requisiti previsti dell'art. 7 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada provinciale n. 43 « Conicchio-Bovezzo » dell'estesa di km. 0 + 850 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Bovezzo (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada nelle province di Potenza e Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 15 aprile 1966, n. 287, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto, fra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Parasacco » dalla strada provinciale n. 48 « del Basso Molfese » alla strada provinciale « Ascoli Satriano-Stornara », dell'estesa di chilometri 3 + 542, scorrente nelle provincie di Potenza e Foggia;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 giugno 1967, n. 889, con il quale il detto consesso ha riconosciuto, fra l'altro, che la strada in parola ha i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Vista la nota 7 luglio 1971, n. 8739, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha fornito a termini degli articoli 10 e 24 della legge n. 126 i dati di collaudo relativi alla strada in parola;

Vista la nota in data 28 gennaio 1972, n. 2888, con la quale l'amministrazione provinciale di Foggia comunica di aver approvato la provincializzazione in parola con delibera 25 gennaio 1972, n. 116;

Ritenuto che la strada anzidetta può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale nelle provincie di Potenza e Foggia la strada di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 3 + 542, di cui km. 3 + 160 in provincia di Potenza e km. 0 + 382 in provincia di Foggia (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6162)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi di strada e declassificazione a comunale di altri due in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 7286 in data 1° ottobre 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato di chiedere:

A) la classificazione tra le provinciali dei seguenti tronchi di strada in variante della strada provinciale n. 121 « Poppiano-Cavenago »;

1) tronco dall'incrocio con la strada provinciale n. 14 « Rivoltana » in corrispondenza del km. 5+500 in prossimità del cimitero di Limito all'incrocio con il vecchio tracciato al km. 5+036;

2) tronco dall'incrocio con la strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano » all'incrocio con la strada statale n. 11 « Padana Superiore » in prossimità della cascina Olearia al km. 157 + 730;

B) la declassifica a comunale dei seguenti tronchi di strada dismessi della strada provinciale stessa:

1) tronco dall'incrocio con la strada provinciale n. 14 « Rivoltana » in corrispondenza del km. 6+425 presso la cascina Vismara all'incrocio con il nuovo tracciato al km. 1+634;

2) tronco dall'incrocio con la strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano » in corrispondenza del chilometro 5+914 presso il cimitero di Pioltello all'incrocio con la strada statale n. 11 « Padana Superiore » al chilometro 156+847;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1017 del 20 luglio 1971;

Ritenuto che i due tronchi di strada costruiti in variante alla strada provinciale n. 121 « Poppiano-Cavenago » come sopra descritti possono essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 e che per i tronchi di strada dismessi facenti parte della strada provinciale in argomento, non deve darsi corso a formale provvedimento, in quanto, non essendo stati alterati i capisaldi della strada in parola, trova applicazione l'art. 6 della legge citata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tronchi di strada costruiti in variante di cui alle premesse, sono classificati provinciali (km. 3+483).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6168)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 17 dicembre 1968, n. 112, con il quale l'amministrazione provinciale di Lecce ha chiesto la provincializzazione delle seguenti strade comunali e vicinali:

1) « Calimera alla provinciale Melendugno alla Martano-Borgagne » (comunale per km. 3+000; vicinale per km. 1+875), di km. 4+875;

2) « Carpignano alla provinciale Martano-Borgagne » (vicinale), di km. 3+220;

3) « Giurdignano alla strada statale n. 16 Maglie-Otranto » (comunale), di km. 4+400;

4) « dall'incrocio della provinciale Sogliano alla Cutrofiano-Aradeo alla provinciale Cutrofiano-Collepasso » (comunale), di km. 4+415;

5) « Aradeo-Foresta-Masseria Litta » (comunale), di km. 4+540;

6) « Galatone-Aradeo » (comunale), di km. 5+065;
7) « Seclì-Campolatino-Sannicola » (comunale), di km. 3+415;
8) « Acquarica del Capo-Ruffano » (comunale per km. 2+500; vicinale per km. 5+500), di km. 8+000;
9) « Scalelle-San Giovanni-Alezio » (vicinale), di km. 5+700;
10) « San Rocco-Li Foggi » (vicinale), di km. 1+500;
11) « Caprarica alla statale n. 16 » (comunale), di km. 2+000;
12) « Acaia-aeroporto turistico-litoranea » (vicinale), di km. 4+000;
13) « Strudà-Acquarica di Lecce » (comunale), di km. 2+500;

Visto il voto 7 settembre 1971, n. 1342, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che le strade riportate ai numeri 8) e 11) sono ancora da ultimare e che, pertanto, il decreto di classificazione sarà emesso solo dopo che le stesse saranno agibili;

Ritenuto che per le rimanenti undici strade può provvedersi alla classificazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse riportate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 12) e 13), di complessivi km. 43+630 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1972.

Autorizzazione alla Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni della provincia di Arezzo, nonchè nel territorio dei comuni di Grosseto, Siena, Poggibonsi, Livorno e Capraia Isola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni della provincia di Arezzo, nonchè nel territorio dei comuni di Grosseto, Siena, Poggibonsi (Siena), Livorno e Capraia Isola (Livorno).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare dell'Etruria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

(6151)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1972.

Disciplina della importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Sentito il parere dei Ministeri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero;

Considerato che in taluni casi gli osservatori per le malattie delle piante in sede di controllo fitosanitario di fave e favette importate dall'estero hanno riscontrato la presenza del nematode *Ditylenchus dipsaci*, il quale è compreso nell'elenco degli agenti patogeni giudicati nocivi, e che pertanto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di evitare l'impiego per la semina delle leguminose parassitate ha disposto che siano rotte o trasformate in farina onde precluderne la destinazione a seme e assicurarne l'impiego per uso zootecnico;

Atteso che dubbi sono sorti sulla idoneità di tali misure ad evitare stati di pericolosità per gli animali e il determinarsi di danni per l'agricoltura;

Considerato che per una migliore cognizione della questione si è ritenuto opportuno sentire l'autorevole parere del Consiglio superiore dell'agricoltura per conoscere in sostanza:

a) se sia o meno da evitare per tutto il territorio dello Stato la importazione o il transito di fave nel caso in cui le stesse risultino infestate da *Ditylenchus dipsaci;*

b) se la frantumazione o sfarinatura del prodotto sia cautela tuttora da ritenere idonea sul piano agronomico, essendo stato accertato che nessuna conseguenza negativa può derivare agli animali alimentati con mangimi di tale prodotto;

c) se inoltre risultano proponibili metodi di disinfestazione tecnicamente validi ed economicamente possibili di partite di fava provenienti dall'estero ed infestate dal nematode e ciò in particolare in base alle indagini recentemente condotte e controllate dall'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

Considerato che il predetto consiglio superiore (sezione I - adunanza del 3 marzo 1972) — sulla base di relazione predisposta da una commissione formata da esperti altamente qualificati e avendo approfondito i diversi aspetti tecnici del problema —, ha espresso parere che non si debba evitare per tutto il territorio della Repubblica l'importazione o il transito di fave infestate da *Ditylenchus dipsaci;*

Considerato inoltre che per quanto riguarda la frantumazione o la sfarinatura di fave parassitate e, quindi, la destinazione di esse ad uso zootecnico del materiale infestato, il consiglio ha ritenuto che « *il numero* dei parassiti che, a seguito dell'uso zootecnico del materiale infestato, può raggiungere le coltivazioni agrarie, sia così limitato da non rappresentare praticamente un pericolo per le medesime, considerando che trattasi di un patogeno, compresa la razza che attacca la fava, a diffusione ubiquitaria nei terreni agricoli del nostro Paese, ed il cui potere infestante non può subire modificazioni di rilievo se non da apporto di un numero rilevante di nuovi individui, superiore di molto a quello che, data la situazione di larga diffusione del parassita nel nostro ambiente agricolo, si deve dare come scontato abbia luogo per mezzo delle consuete operazioni agronomiche e dello scambio di prodotti agricoli che si realizzano in ambito aziendale o interaziendale. Basterebbe a questo proposito tener conto del fatto che le fave che si commercializzano in Italia come sementi sono esse pure infestate dal *Ditylenchus dipsaci* »;

Avuto inoltre presente che dal consiglio superiore sopradetto non sono stati considerati validi, perchè non tecnicamente documentati, per le finalità di carattere fitopatologico, i dati forniti dall'istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, mentre nulla è stato obiettato sulle deduzioni dello stesso istituto, circa la « non dannosità del *Ditylenchus dipsaci* verso gli animali »;

Considerato ancora che nel più volte menzionato parere, il consiglio superiore ha affermato che i dati forniti con specifica relazione dall'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze sono probanti per la possibilità tecnica di un intervento di disinfestazione del materiale infestato mentre rimangono sub-iudice gli aspetti economici e quelli tossicologici, che, in rapporto ad eventuali residui di bromo sui quali sono in corso particolari accertamenti, richiedono un certo periodo di tempo per le debite precisazioni;

Ritenuto che l'anzidetto parere risponde in modo esauriente ai quesiti posti e che la sua adozione, unitamente alle vigenti disposizioni ministeriali, consente una organica disciplina della materia;

Decreta:

Art. 1.

Le partite di fave e favette di provenienza estera risultanti infestate da *Ditylenchus dipsaci* devono essere sottoposte a schiacciatura, frantumatura o sfarinatura nel magazzino dell'importatore che utilizza il prodotto oppure presso il magazzino degli acquirenti elencati nella dichiarazione doganale di importazione modello *A*-46.

Art. 2.

Le operazioni di schiacciatura, frantumatura o sfarinatura verranno effettuate sotto il controllo degli osservatori per le malattie delle piante. In caso d'impossibilità, detto controllo sarà demandato al servizio repressioni frodi competente per circoscrizione territoriale. Gli spedizionieri dovranno allegare alla richiesta per la visita fitosanitaria una distinta recante il nome e l'indirizzo dell'importatore e degli acquirenti della merce che figurano nel modello *A*-46, il peso della merce nonchè una attestazione dalla quale risulti che l'attrezzatura esistente in ciascun magazzino è idonea per effettuare le anzidette lavorazioni.

Art. 3.

Gli osservatori fitopatologici che hanno autorizzato l'importazione di fave infestate, comunicheranno agli osservatori per le malattie delle piante competenti per circoscrizione territoriale oppure agli uffici per la repressione delle frodi i dati contenuti in tale distinta per porli in grado di effettuare i controlli ad essi demandati.

Art. 4.

Il transito, attraverso il territorio italiano, delle fave infestate dal nematode *Ditylenchus dipsaci*, è consentito a condizione che la merce — una volta sbarcata nei porti italiani — non venga assoggettata ad alcuna manipolazione, ma immediatamente caricata sui vagoni ferroviari o sugli autotreni, per la rispedizione all'estero e venga accompagnata dalla « Bolla doganale di cauzione ».

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro: NATALI

(6150)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1972.

Autorizzazione alla società per azioni La Concordia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni La Concordia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad eserci-

tare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specifici rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda, e in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni La Concordia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro: GAVA

(6290)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1972.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1971 che determina le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1971-72;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale del corrente anno scolastico 1971-72, è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe	Alla chiusura delle lezioni.
Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare	Sabato 1° luglio, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà domenica 2 luglio.
Prima prova scritta	Lunedì 3 luglio, ore 8,30; durata della prova: 6 ore.
Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica	Martedì 4 luglio, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.
Revisione e valutazione degli elaborati	Nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui o delle prove integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.
Inizio delle prove integrative e dei colloqui	Non prima del terzo giorno e non oltre il quinto giorno non festivo dal termine delle prove scritte. Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno stabilito dal sorteggio, sosterranno prima le prove integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di quattro al giorno, e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui. Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti. Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.
Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione	Martedì 18 luglio (prima prova), ore 8,30; Mercoledì 19 luglio (seconda prova), ore 8,30.
Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perchè impegnate nelle prove scritte suppletive)	Giovedì 20 luglio.
Giudizio di maturità e adempimenti vari	A partire dal termine dei colloqui.

Laddove fra le materie oggetto di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno od esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione esaminatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali, nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi sperimentali post-qualifica previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma, quali risultano dalle tabelle *B, C, D, E, F, G,* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970.

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nella circolare n. 1106/100 del 17 marzo 1972.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame, e di impartire disposizioni per l'assegnazione dei candidati e la trasmissione delle domande alle varie sedi.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

Art. 3.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo d'istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente dei consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonchè sull'ordinamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 3, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonchè gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 5.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo d'istituto.

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 6.

Vice presidente

Alla elezione del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove integrative.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove integrative hanno solamente voto consultivo.

Art. 8.

Sostituzioni

La sostituzione di componenti della commissione giudicatrice è disposta dal provveditore agli studi, al quale il presidente della commissione o chi ne fa le veci segnala le assenze e gli impedimenti.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Art. 9.
Esami dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso sperimentale, nonchè gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonchè i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 10.
Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970) possono sostenere gli esami di maturità professionale quali candidati esterni (privatisti) coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso sperimentale, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso (art. 3, primo comma).

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi sperimentali post-qualifica è regolata come segue:

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore d'automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti idro-termosanitari Ottico Meccanico armaiolo Meccanico strumentista Orologiaio Montatore impianti distribuzione carburanti Meccanico agrario (sezione triennale) *Modellista di fonderia* *Meccanico motorista* *Carrozziere e verniciatore a spruzzo*
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Montatore e riparatore apparecchi radio Montatore e riparatore apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico e biologico
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità d'azienda (e contabile d'azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Operatore commerciale	Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità d'azienda (e contabile d'azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Analista contabile	Addetto alla contabilità d'azienda (e contabile d'azienda) Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria d'albergo Accompagnatrice turistica
Operatore turistico	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista *Costumista teatrale e cinematografica*
Tecnica della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'infanzia (sezione triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli istituti professionali per l'agricoltura

Coloro che siano in possesso delle qualifiche sottolineate potranno essere ammessi con riserva in quanto la loro validità, ai fini di cui trattasi, come sopra cennato, è prevista in un provvedimento di integrazione dei menzionati decreti del Presidente della Repubblica numero 253, e n. 811, attualmente in corso di perfezionamento.

Agli esami di maturità professionale, inoltre, possono essere ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami e dimostrino di avere adempiuto all'obbligo scolastico, nonchè coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio (secondo comma, art. 3).

In merito ai candidati diciottenni si precisa che lo aspirante deve:

a) aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami;

b) essere in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente in quanto il secondo comma dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, stabilisce che « ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza media ».

Tali disposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla cosidetta IV classe (al primo anno cioè dei corsi sperimentali post-qualifica di durata biennale) presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il prescritto termine del 15 marzo. Pertanto la abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo del conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale), a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

In ogni caso è concessa l'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva ai giovani candidati (interni od esterni) nati nel 1952, 1953 e 1954, i quali comprovino con certificato rilasciato dalla competente autorità militare che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1972 o 1973.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dai giovani nati in anni precedenti al 1952, purchè dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa la ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero, che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Art. 11.

La seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*.

Art. 12.

Le materie tra le quali possono essere scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della tabella *A*.

Art. 13.
Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla competente direzione generale entro il 27 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro l'8 luglio.

Art. 14.
Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi indicati all'art. 8 del decreto ministeriale citato nelle premesse della presente ordinanza, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro l'8 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 15.
Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche e scritto-grafiche, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 16.

Prove integrative per i candidati esterni (Privatisti)

I candidati esterni saranno sottoposti dalla commissione esaminatrice a prove orali integrative, per le materie per le quali non è prevista una regolare prova di esame, tenuto conto del titolo di studio o professionale di cui i candidati medesimi sono provvisti.

In particolare tali prove avranno luogo prima del colloquio di maturità e non hanno valore eliminatorio rispetto al colloquio.

Le prove tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi sperimentali annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico: sulle materie di insegnamento del corso sperimentale che non formano oggetto della seconda prova scritta e che non siano comprese tra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto;

2) per i corsi sperimentali biennali o triennali:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto nè della seconda prova scritta nè delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico e di tecnico di radiologia medica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso sperimentale precedenti l'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alle lettere *b*) del n. 1) e *c*) del n. 2) le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Si precisa che, poichè il programma di insegnamento dei corsi sperimentali (biennali) del settore amministrativo-commerciale e turistico-alberghiero è redatto sulla base dei programmi attualmente vigenti per le sezioni di qualifica, i candidati privatisti, ancorchè muniti di un diploma di qualifica del settore conseguito dopo un corso di studi quadriennali (secondo il precedente ordinamento), dovranno rispondere sui programmi di entrambi gli anni in cui si articola il corso sperimentale post-qualifica.

Art. 17.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 18.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio nè in essi si prosegue se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art 19.

Giudizio di maturità

Entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive, la commissione giudicatrice si riunisce con l'intervento dei commissari aggregati, che prendono parte soltanto alle operazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame, a pieno titolo o con voto meramente consultivo a norma del precedente art. 7.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* del candidato e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del giudizio previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970 e provvede ad ogni altro adempimento prescritto dallo articolo stesso e dalle altre disposizioni vigenti.

I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, i quali non abbiano conseguita la maturità, possono, a giudizio espresso a maggioranza semplice dalla commissione, ottenere la idoneità all'ultima classe.

I candidati di cui al precedente comma che non abbiano ottenuto detta idoneità, non possono sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe nella sessione autunnale.

Art. 20.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Ai candidati dichiarati maturi il giudizio di cui al precedente art. 19 e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a loro richiesta. Giudizio e valutazione devono essere pertanto riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 21.

Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico ha valore soltanto per la ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonchè a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Art. 22.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono, in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro: MISASI

TABELLA *A*

Materie sulle quali verteranno gli esami di maturità professionale dell'anno scolastico 1971-72

Colonna I Tipo di maturità professionale	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (*a*)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*b*)
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica	Lingua e lettere italiane. Chimica organica e biologica. Fisica. Biologia e fisiologia umana.
Tecnico della cinematografia e della televisione	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane. Letterature straniere. Organizzazione generale e tecnica della produzione. Storia delle arti e del costume.
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane. Matematica. Fisica. Macchine a fluido.
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane. Matematica. Fisica. Laboratorio misurazioni.
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane. Matematica. Chimica Fisica e analisi. Organizzazione aziendale.
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza della amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa	Lingua e lettere italiane. Economia politica, scienza delle finanze e statistica. Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica. Elementi di informatica. (1)
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica	Lingua e lettere italiane. Economia e scienza delle finanze. Informatica e statistica aziendale. Lingua estera.
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane. Organizzazione aziendale. Economia politica e scienza delle finanze. Informatica e statistica aziendale
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane. Tecnologia alberghiera. Diritto, legislazione sociale e alberghiera. Lingua estera.

Colonna I Tipo di maturità professionale	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (a)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (b)
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane. Diritto, legislazione sociale e turistica. Lingua estera. Economia politica e turistica.
Disegnatrice stilista di moda . .	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane. Psicologia e sociologia. Storia dell'arte e del costume. Storia.
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane. Storia. Psicologia e sociologia. Storia dell'arte.
Assistente per comunità infantili	Tecniche educative e di esplorazione	Lingua e lettere italiane. Pedagogia. Psicologia. Igiene mentale e psichiatria infantile.
Agrotecnico	(2)	Lingua e lettere italiane. Elementi di diritto, legislazione sociale ed agraria Economia politica, economia e statistica agraria. Tecnica della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole.

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

a) o grafica o scritto-grafica;

b) Salva la facoltà per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca.

(2) Si fa riserva di successiva determinazione in relazione al parere richiesto al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro: MISASI

TABELLA *B*

Materie sulle quali vertono le dimostrazioni pratiche per i candidati privatisti

Odontotecnico . .	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione, con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico, meccanico navale, ottico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico; radio-telegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Segretario di amministrazione .	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale .	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Operatore turistico . .	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Tecnico della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Assistente per comunità infantili .	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola.

Nota: Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla Commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o l'osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

Il Ministro: MISASI

(6376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1094, in data 5 aprile 1972, il sig. Mario Oleggini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia.

(6100)

Gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 985, in data 29 marzo 1972, è stato revocato il decreto ministeriale numero 2310 dell'11 dicembre 1971 ed il comm. Luigi Trozzi è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano.

(6055)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Torino

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte n. 12057, in data 25 febbraio 1972, ai sensi dello art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono state approvate le deliberazioni in data 21 aprile 1970 e 14 dicembre 1970 del consiglio comunale di Torino, costituenti variante al piano regolatore generale vigente, per cui l'area sita in via Piava angolo via Coni Zugna, distinta in catasto al foglio di mappa n. 112 n. 80-*bis* parte ed 80-*hr* parte (derivante dall'80-*b*) di proprietà Casari Ferruccio e Giorgio, Rampazzi Angiolina ved. Casari, della superficie di mq. 504, n. 80-*hu* (derivata dall'80-*d*) di proprietà Compagnia immobiliare ricostruzioni edili C.I.R.E.T. società a r.l. della superficie di mq. 8952, ed in totale mq. 9456; già inclusa in zona residenziale, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(6056)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperativa per lavori di ricostruzione edile e stradale (C.R.E.S.), con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 marzo 1972, il rag. Tabili Aldo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperativa per lavori di ricostruzione edile e stradale (C.R.E.S.) », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Armando De Stefano, che ha rinunciato all'incarico.

(6051)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Marcellina », con sede in Marcellina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 marzo 1972, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Marcellina », con sede in Marcellina (Roma), è stata prorogata fino al 31 agosto 1972.

(6052)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio della bonificazione pontina, con sede in Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5518, in data 30 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio della bonificazione pontina, con sede in Latina, deliberata dal consiglio dei delegati in data 30 novembre 1971.

(6049)

Autorizzazione all'Associazione provinciale allevatori di Modena ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1972, registro n. 7, foglio n. 187, l'Associazione provinciale allevatori di Modena è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Forni contessa Maria ved. Plappart, per il prezzo complessivo di L. 44.448.738 (quarantaquattro milioni quattrocentoquarantottomila settecentotrentotto), pari a L. 1.100.000 a biolca modenese ed a L. 3.878.700 per ettaro, un appezzamento di terreno della superficie di ettari 11.45.97, sito in comune di Modena, sulla via Cadiane, riportato nel catasto terreni di detto comune al foglio di mappa 148/160, alla partita 7546 e contraddistinto dai mappali 7132, 7133, 7134 e 33264, per destinarlo alla costruzione di un centro tori per la fecondazione artificiale.

(6108)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Varallo Sesia, a modificare il regolamento della dipendente scuola per infermiere generiche.

Con decreto n. 900.8.III.89/4/1344, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Varallo Sesia (Vercelli), è autorizzata a modificare il regolamento della dipendente scuola per infermiere generiche estendendo l'ammissione alla scuola al personale maschile.

(6086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati « Anfo 4 P » e « Anfo 5 P »

Con decreto n. 10.00366 in data 28 marzo 1972 gli esplosivi da mina denominati « Anfo 4 P » e « Anfo 5 P » che la società Pravisani esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento di Sequals, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili il primo per lavori a cielo aperto ed in galleria ed il secondo soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione per entrambi dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6058)

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati « Ammondite IV » e « Ammondite VI »

Con decreto n. 10.00269, in data 28 marzo 1972, gli esplosivi da mina denominati « Ammondite IV » e « Ammondite VI » che la società Cheddite Italia intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Aulla (Massa Carrara), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6059)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.611.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6409)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.529.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6410)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.001.736, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6411)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.915.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6412)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.982.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6413)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.520.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6414)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.382.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6415)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.258.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6416)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.874.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6417)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.725.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6418)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.398.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6419)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.273.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6421)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.945.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6422)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.531.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6423)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.673.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6424)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1972, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.963.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6425)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1972, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.467.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6426)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.080.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6427)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.436.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6428)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.754.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6429)

Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Monte Castello di Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.766.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6430)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.416.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6431)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.974.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6432)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.052.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6433)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.153.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6434)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Santa Fiora (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.157.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6435)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.717.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6436)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1972, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.524.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6430)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.990.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6438)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1972, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 247.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6375)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1972, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere, un mutuo suppletivo di L. 11.267.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6420)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1972, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.427.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6439)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 29 febbraio 1972 all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere c), d) ed e), del Regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1899/71, n. 1931/71, n. 1968/71, n. 2013/71, n. 2055/71, n. 2110/71, n. 2145/71, n. 2165/71, n. 2220/71, n. 2269/71, n. 2326/71, n. 2374/71, n. 2442/71, n. 2490/71, n. 2540/71, n. 2590/71, n. 2628/71, n. 2692/71, n. 2709/71, n. 2760/71, n. 2872/71, n. 27/72, n. 63/72, n. 102/72, n. 125/72, n. 141/72, n. 209/72, n. 266/72, n. 308/72 e n. 351/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
		Periodo dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero (b)	zero (c)	zero	zero (d) (e)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(b) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 596/71.
(c) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2304/70.
(d) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto Regolamento (CEE) n. 2164/70, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 485/71.
(e) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Turchia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto Regolamento (CEE) n. 1235/71.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità — Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
		Periodo dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	107,50 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	107,50 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	541,25	541,25	2.541,25	2.541,25
	05-06	b. altro	zero	726,25	726,25	4.476,25	4.476,25
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	175,00 (*b*)	175,00 (*c*)	487,50	487,50 (*d*) (*e*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	243,75	243,75	243,75	243,75
	08	II. altri	zero	390,00	390,00	390,00	390,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	38,75	38,75	38,75	38,75
		Periodo dal 1° novembre 1971 al 14 novembre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	176,25 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	176,25 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	888,10	888,10	2.888,10	2.888,10
	05-06	b. altro	zero	1.191,90	1.191,90	4.941,90	4.941,90
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	487,50 (*b*)	487,50 (*c*)	800,00	800,00 (*d*) (*e*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	400,00	400,00	400,00	400,00
	08	II. altri	zero	640,00	640,00	640,00	640,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	63,75	63,75	63,75	63,75

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 596/71.

(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2304/70.

(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto Regolamento (CEE) n. 2164/70, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 485/71.

(*e*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Turchia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto Regolamento (CEE) n. 1235/71.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità — Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi

Periodo dal 15 novembre 1971 al 20 novembre 1971

della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti...	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	176,25 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	176,25 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	888,10	888,10	2.888,10	2.888,10
	05-06	b. altro	zero	1.191,90	1.191,90	4.941,90	4.941,90
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	487,50	487,50	800,00	800,00 (*b*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	400,00	400,00	400,00	400,00
	08	II. altri	zero	640,00	640,00	640,00	640,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	63,75	63,75	63,75	63,75

Giorno 21 novembre 1971

della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti...	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	176,25 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	176,25 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	888,10	888,10	2.888,10	2.888,10
	05-06	b. altro	zero	1.191,90	1.191,90	4.941,90	4.941,90
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	487,50	487,50 (*b*)	800,00	800,00 (*c*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	400,00	400,00	400,00	400,00
	08	II. altri	zero	640,00	640,00	640,00	640,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	63,75	63,75	63,75	63,75

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

(*b*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto Regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71.

(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2495/71.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
		Periodo dal 22 novembre 1971 al 12 dicembre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	247,50 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	247,50 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.248,75	1.248,75	3.248,75	3.248,75
	05-06	b. altro	zero	1.676,25	1.676,25	5.426,25	5.426,25
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	812,50	812,50 (*b*)	1.125,00	1.125,00 (*c*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	562,50	562,50	562,50	562,50
	08	II. altri	zero	900,00	900,00	900,00	900,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	90,00	90,00	90,00	90,00
		Periodo dal 13 dicembre 1971 al 18 dicembre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	426,25 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	426,25 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	2.150,60	2.150,60	4.150,60	4.150,60
	05-06	b. altro	zero	2.886,85	2.886,85	6.636,85	6.636,85
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	1.625,00	1.625,00 (*b*)	1.937,50	1.937,50 (*c*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	968,75	968,75	968,75	968,75
	08	II. altri	zero	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	155,00	155,00	155,00	155,00

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2495/71.

(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto Regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità — Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
		Giorno 19 dicembre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	426,25 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	426,25 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	2.150,60	2.150,60	4.150,60	4.150,60
	05-06	b. altro	zero	2.886,85	2.886,85	6.636,85	6.636,85
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	1.625,00 (*b*)	1.625,00 (*c*)	1.937,50	1.937,50 (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	968,75	968,75	968,75	968,75
	08	II. altri	zero	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	155,00	155,00	155,00	155,00
		Giorno 20 dicembre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	563,75 (*a*)	126,25 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	563,75 (*a*)	63,75 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	2.844,40	2.844,40	4.844,40	4.844,40
	05-06	b. altro	zero	3.818,15	3.818,15	7.568,15	7.568,15
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	2.250,00 (*b*)	2.250,00 (*c*)	2.562,50	2.562,50 (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.281,25
	08	II. altri	zero	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	205,00	205,00	205,00	205,00

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2697/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2495/71.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto · Regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
		Periodo dal 21 dicembre 1971 al 31 dicembre 1971					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	126,25 (a)	126,25 (a)	563,75 (a)	126,25 (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	63,75 (a)	63,75 (a)	563,75 (a)	63,75 (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	2.844,40	2.844,40	4.844,40	4.844,40
	05-06	b. altro	zero	3.818,15	3.818,15	7.568,15	7.568,15
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	2.250,00 (b)	2.250,00 (c)	2.562,50	2.562,50 (d)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.281,25
	08	II. altri	zero	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	205,00	205,00	205,00	205,00
		Periodo dal 1° gennaio 1972 all'11 gennaio 1972					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	245,00 (a)	245,00 (a)	682,50 (a)	245,00 (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	182,50 (a)	182,50 (a)	682,50 (a)	182,50 (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	3.443,10	3.443,10	5.443,10	5.443,10
	05-06	b. altro	zero	4.621,85	4.621,85	8.371,85	8.371,85
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	2.789,35 (b)	2.789,35 (c)	3.101,85	3.101,85 (d)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	1.551,25	1.551,25	1.551,25	1.551,25
	08	II. altri	zero	2.481,25	2.481,25	2.481,25	2.481,25
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	248,10	248,10	248,10	248,10

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(b) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2697/71.
(c) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2495/71.
(d) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto Regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
		Periodo dal 12 gennaio 1972 al 19 gennaio 1972					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	268,75 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	268,75 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.355,00	1.355,00	3.355,00	3.355,00
	05-06	b. altro	zero	1.818,75	1.818,75	5.568,75	5.568,75
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	908,15 (b)	908,15 (c)	1.220,65	1.220,65 (d)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	610,65	610,65	610,65	610,65
	08	II. altri	zero	976,25	976,25	976,25	976,25
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	97,50	97,50	97,50	97,50
		Periodo dal 20 gennaio 1972 al 29 febbraio 1972					
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	421,90 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	421,90 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	2.130,00	2.130,00	4.130,00	4.130,00
	05-06	b. altro	zero	2.858,75	2.858,75	6.608,75	6.608,75
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	1.606,25 (b)	1.606,25 (c)	1.918,75	1.918,75 (d)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	959,40	959,40	959,40	959,40
	08	II. altri	zero	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	153,75	153,75	153,75	153,75

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

(b) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2697/71.

(c) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2495/71.

(d) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto - Regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71.

(4726)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 4 gennaio 1972 al 24 gennaio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 6/72, n. 14/72, n. 22/72, n. 39/72, n. 45/72, n. 52/72, n. 59/72, n. 69/72, n. 88/72, n. 97/72, n. 107/72, n. 113/72, n. 121/72, n. 134/72 e n. 140/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della Tariffa	della Statistica		4-1-72	dal 5-1-72 al 6-1-72	7-1-72	dall'8-1-72 al 10-1-72	11-1-72	dal 12-1-72 al 13-1-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.281,25	4.831,25	4.612,50	4.981,25	4.831,25	4.537,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	3.643,75	3.200,00	2.975,00	3.343,75	3.200,00	2.906,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.281,25	4.831,25	4.612,50	4.981,25	4.831,25	4.537,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.643,75	3.200,00	2.975,00	3.343,75	3.200,00	2.906,25
	21	b. altri (3) (5)	3.643,75	3.200,00	2.975,00	3.343,75	3.200,00	2.906,25

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della Tariffa	della Statistica		dal 14-1-72 al 17-1-72	18-1-72	19-1-72	20-1-72	21-1-72	dal 22-1-72 al 24-1-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	5.131,25	4.831,25	4.537,50	4.687,50	4.537,50	4.387,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	3.493,75	3.200,00	2.906,25	3.050,00	2.906,25	2.756,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	5.131,25	4.831,25	4.537,50	4.687,50	4.537,50	4.387,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.493,75	3.200,00	2.906,25	3.050,00	2.906,25	2.756,25
	21	b. altri (3) (5)	3.493,75	3.200,00	2.906,25	3.050,00	2.906,25	2.756,25

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane confermemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(6124)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di sperimentatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente disposizioni per l'applicazione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre amministrazioni;

Considerato che in rapporto alla disponibilità di posti alla data del 30 novembre 1971, nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori, tre posti di detto ruolo debbono essere conferiti agli assistenti universitari ordinari a' sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari nominati in seguito a pubblico concorso che:

1) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio;

2) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in ingegneria;

3) siano assistenti ordinari per gli insegnamenti del corso di laurea relativo ai titoli di studio richiesti;

4) siano in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi statali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1972.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale del personale, Ufficio concorsi, in Roma, via XX Settembre, 20, entro il 31 marzo 1972.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine. Saranno considerate pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare nella domanda:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di assistente ordinario, la cattedra alla quale è addetto;

5) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

6) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dall'Università attestante la qualità di assistente ordinario del candidato, la cattedra cui è addetto, la durata dell'effettivo e lodevole servizio di ruolo.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Art. 4.

L'esame colloquio sarà integrato da una prova pratica e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma, via Torino, 45, il giorno 20 aprile 1972 con inizio alle ore 8,30.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovrà essere esibito un valido documento d'identificazione.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nella sede e nel giorno indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenza a favore di particolari categorie.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera di invito i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella stessa lettera.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, la graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina, i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in debito bollo:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere a' termine dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Ove entro il 1° novembre 1972 venga espletato un concorso pubblico a posti di sperimentatore, i vincitori del concorso di cui al presente bando saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli del concorso pubblico ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico; qualora questo ultimo non venga espletato nel termine predetto, la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1° novembre 1972 e il collocamento in ruolo sara effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli vincitori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Registro n. 4, foglio n. 70

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Esame-colloquio:

Aspetti costruttivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici.

Criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo.

Scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture.

Fondamenti di macchine e di meccanica applicata alle macchine.

Metodologia sperimentale.

Prova pratica:

Determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(6069)

Proroga del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di sperimentatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 70, con il quale è stato indetto un concorso per esame-colloquio a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, riservato agli assistenti universitari ordinari a' sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che il decreto citato, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 349 fissa il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al 31 marzo 1972;

Considerato che il decreto che indice il concorso non ha potuto esser pubblicato entro il 31 gennaio, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 e che occorre pertanto fissare un altro termine che consenta agli aspiranti di disporre dei due mesi di tempo previsti dalla norma citata per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Le domande di ammissione al concorso a tre posti di sperimentatore indetto con il decreto ministeriale 10 gennaio 1972 di cui alle premesse, anzichè al 31 marzo 1972 dovranno essere presentate entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 8; foglio n. 69

(6070)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 settembre 1971, n. 1301;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato, presidente;

Szegö prof. Giorgio, straordinario di matematica generale nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Venezia;

Cassese prof. Sabino, straordinario di diritto amministrativo nella facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Urbino;

Banal dott. Alberto, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

De Leoni, dott. Ferdinando, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto;

Sono nominati membri supplenti:

Volpe di Prignano prof. Ernesto, ordinario di matematica finanziaria nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Napoli;

Cucconi prof. Edoardo, straordinario di statistica nella facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università degli studi di Padova;

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nalini, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 300.000, graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1972
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 321

(6112)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 a tesi di laurea in materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei principi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi sulla cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 ciascuno a cittadini italiani che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1971-72 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul capitolo 1241 dell'anno finanziario 1971 è impegnata la spesa di L. 1.500.000, per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1972
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 313

BANDO DI CONCORSO « GIOVANNI CARAPEZZA »

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso, intitolato alla memoria del direttore generale dott. Giovanni Carapezza, per l'assegnazione di cinque premi di L. 300 000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno 1971-72 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1971-72.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico, o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione e sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 500 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1973, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal segretario della competente facoltà, dal direttore amministrativo e dal rettore della università o da chi ne fa le veci;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonché i voti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità, la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Ove tuttavia si riscontri parità di votazione sarà provveduto ad una ripartizione dei premi.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6040)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria dei vincitori del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del giorno 17 marzo 1970, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 4 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1971, registro n. 11, foglio n. 333;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*) del citato decreto ministeriale 15 gennaio 1970, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Torricelli Andrea	punti 98	su 100
2. Chiesa Carlo	» 97	»
3. D'Alesio Sandro	» 97	»
4. Salvemini Giancarlo	» 94	»
5. Fariello Guido	» 93	»
6. Sadocchi Sandro	» 93	»
7. Luciani Giacomo	» 92	»
8. Schiattarella Roberto	» 91	»

9. Lorenzoni Zappella Luisa	punti 90	su 100
10. Coli Mauro	» 90	»
11. Garofoli Gioacchino	» 89	»
12. Maraschini Ferdinando	» 87	»
13. Paroli Claudio Maria	» 87	»
14. Olivieri Orazio	» 85	»
15. Pessi Roberto	» 84	»
16. Rognoni Roberto	» 84	»
17. Cerasani Igino Gabriele	» 83	»
18. Inno Giuseppe	» 83	»
19. Ramus Fabio	» 83	»
20. Mussati Giuliano	» 83	»
21. Zanoni Pier Luigi	» 82	»
22. Romano Enzo	» 82	»
23. Zinelli Rinaldo	» 81	»
24. Piscopo Cosimo	» 81	»
25. Coletti Carla	» 80	»
26. Cocuccioni Ada	» 80	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno, i seguenti candidati nel seguente ordine:

1) Torricelli Andrea;
2) Chiesa Carlo;
3) D'Alesio Sandro;
4) Salvemini Giancarlo;
5) Fariello Guido;
6) Sadocchi Sandro;
7) Luciani Giacomo;
8) Schiattarella Roberto;
9) Lorenzoni Zappella Luisa;
10) Coli Mauro;
11) Garofoli Gioacchino;
12) Maraschini Ferdinando;
13) Paroli Claudio Maria;
14) Olivieri Orazio;
15) Pessi Roberto;
16) Rognoni Roberto;
17) Cerasani Igino Gabriele;
18) Inno Giuseppe;
19) Ramus Fabio;
20) Mussati Giuliano;
21) Zanoni Pier Luigi;
22) Romano Enzo;
23) Zinelli Rinaldo;
24) Piscopo Cosimo.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 12.000.000 grava sul capitolo 1055 (residui dell'esercizio finanziario 1970) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 50

(6113)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª, del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 16 Difesa personale civile, foglio n. 258, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » specializzato.

(6153)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio chimico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa 20ª, del 3 giugno 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1970, registro n. 20 Difesa personale civile, foglio n. 206, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio chimico » specializzato.

(6152)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « radiatorista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª, del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 19 Difesa personale civile, foglio n. 185, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « radiatorista » specializzato.

(6154)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1972, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo di lire 30 milioni, autorizzato con la legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge, può essere concesso per i predetti interventi senza tener conto dei limiti di importo fissati negli articoli medesimi;

La presente legge si applica per gli stanziamenti autorizzati dalla citata legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, negli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974, nonchè per i rendiconti di spesa previsti dall'articolo 6 di detta legge relativamente ai contributi già concessi nell'esercizio 1971, che potranno essere utilizzati anche per spese dell'esercizio 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 marzo 1972

BERZANTI

(5969)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.